



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 922 del 2023 proposto dal Sig. Yehia Mohamed, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Uberti Foppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, Teresa Accardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;

nei confronti

Angelica Nogoy, Ismail Bayrak, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. PG0131775/2023 del 06/03/2023 emesso dal Comune di Milano – Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP - Ufficio Contenzioso

e Attività di Supporto, mediante il quale è stato disposto il rigetto del ricorso PG.122245/2023 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – Piano 2022 volto all'assegnazione di unità abitative pubbliche del Comune di Milano n.ID 4367123 del 28/12/2022, con conseguente conferma del provvedimento di cancellazione del 07.07.2022 – P.G. 72282, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il ricorso introduttivo è stato richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di rigetto del ricorso avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – Piano 2022 volto all'assegnazione di unità abitative pubbliche;

- tutti partecipanti al suddetto Avviso immessi in graduatoria, in quanto potenzialmente pregiudicati dall'esito favorevole del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del provvedimento gravato, configurandosi, pertanto, quali soggetti controinteressati nel presente processo;

- il ricorso, in ossequio all'art. 41 c.p.a., è stato regolarmente notificato ad almeno uno dei suddetti controinteressati (Sig.ra Angelica Nogoy);

- deve, dunque, ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 49

c.p.a.;

- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami del ricorso, stante l'elevato numero dei controinteressati. La notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – Piano 2022 utilmente collocati in graduatoria;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati (da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parte ricorrente) e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A).

La predetta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti

adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

Ritenuto, quanto alla domanda cautelare incidentalmente proposta, che:

- il ricorso non appaia, alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase processuale, sorretto da *fumus boni iuris*, tenuto conto della precedente assegnazione in proprietà al ricorrente dell'alloggio sito in Milano, Viale Omero n. 19, realizzato con contributo pubblico ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n. 31 del 20 aprile 1985;
- non sussistano, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare invocata;

Ritenuto, per quanto precede:

- di respingere la domanda di sospensione incidentalmente proposta dal ricorrente;
- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione, e autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità ivi esposte;
- respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, incidentalmente proposta dal ricorrente.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Silvia Torraca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Torraca

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.